

AVV. LETIZIA QUINTILIANI  
VIA TUSCOLANA, 1020, ed. 107/E  
00174 – Roma  
Pec: [letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org](mailto:letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org)  
E-mail: [letiziaquintiliani@hotmail.it](mailto:letiziaquintiliani@hotmail.it)  
Tel: 3294749623

Spett.le

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Via pec a: [attigiudiziaripcm@pec.governo.it](mailto:attigiudiziaripcm@pec.governo.it); Via pec a: [uscm@pec.governo.it](mailto:uscm@pec.governo.it)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Via pec a: [mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it); Via pec a: [dcidag@pec.mef.gov.it](mailto:dcidag@pec.mef.gov.it)

MINISTERO DELL'INTERNO  
Via pec a: [protocollo.prefvr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvr@pec.interno.it); Via pec  
a: [dippersciv.ufflcapodip.prot@pec.interno.it](mailto:dippersciv.ufflcapodip.prot@pec.interno.it)

MINISTERO DELLA CULTURA  
Via pec: [sabap-sa@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-sa@pec.cultura.gov.it); Via pec: [udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI  
RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
Via pec: [ripam@pec.governo.it](mailto:ripam@pec.governo.it)

FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER  
L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.  
Via pec: [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it); Via pec: [concorsi@pec.formez.it](mailto:concorsi@pec.formez.it)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
Via pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

### **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Sottoscritto Avv. Letizia Quintiliani (CF QNTLTZ74M56H501G); pec: [letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org](mailto:letiziaquintiliani@ordineavvocatiroma.org), tel: 3294749623), con studio in Roma, Via Tuscolana, 1020, ed. 107/E, in qualità di difensore della Sig.ra Alessia Gagliardi (GGLSS71E46L182G), nel giudizio di appello R.g. 4919/2023, pendente dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione IV, provvede alla redazione e alla trasmissione del

presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cf. 80188230587), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 116, in Roma, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.f. 80054330586), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Via Venti Settembre, 97, in Roma, del Ministero dell'Interno (Cf. 80202230589), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Piazza del Viminale, 1, in Roma, del Ministero della Cultura (C.f. 97904380587), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Via del Collegio Romano, 27, in Roma, dell'Avvocatura Generale dello Stato (C.f. 87717186175), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Via dei Portoghesi, 12, in Roma, della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Viale Marx, 15, in Roma, di Formez PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Viale Marx, 15, a Roma, in ottemperanza al decreto n. 759/2023, emesso dal Presidente del Consiglio di Stato in data 09/06/2023, nell'ambito del predetto giudizio di appello R.g. 4919/2023, che dispone la notificazione per pubblici proclami degli atti di seguito specificati tramite pubblicazione sul sito web istituzionale delle predette amministrazioni, con le modalità stabilite dal decreto medesimo e che si riportando qui di seguito testualmente: *“(omissis) la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello; la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica; Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il*

*deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa”.*

Pertanto, si fa espressa istanza alle amministrazioni in epigrafe di provvedere a quanto disposto dal decreto e all'uopo si richiede la tempestiva trasmissione dell'attestazione di avvenuta notificazione da parte delle amministrazioni predette, per consentirne il deposito telematico presso la cancelleria del Consiglio di Stato entro il termine indicato.

All'uopo, in ottemperanza al decreto, si riassume quanto segue.

\*\*

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del giudizio:

Consiglio di Stato, ricorso in appello R.g. 4919/2023

2) Parte ricorrente ed amministrazioni evocate in giudizio:

Ricorrente: Alessia Gagliardi (C.f. GGLSS71E46L182G)

Amministrazioni evocate: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura dello Stato, Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, Formez PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

3) Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) Sentenza in forma semplificata n. 8180/2023 (Reg. Prov. Coll.), emessa dal Tar del Lazio, Sez. IV a definizione del giudizio introdotto con ricorso n. 6359/2023 (Reg. Ric.), all'esito dell'udienza del 10/05/2023, depositata il 11/05/2023, non notificata;

b) Giudizio di I grado r.g. 6359/2023 Tar del Lazio, Sez. IV Roma:

Graduatoria finale del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31/12/2021), pubblicata sul sito web della Commissione Ripam in data 22/02/2023, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, unitamente a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare ma non esclusivo riferimento alla graduatoria provvisoria del concorso, a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio.

#### 4) Riassunto del ricorso in appello.

La sentenza di primo grado n. 8180/2023, che dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato, è stata impugnata per “violazione di legge, in relazione alla falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 41, commi 2 e 4 Codice di Procedura Amministrativa, e art. 49 commi 2 e 3 del Codice di Procedura Amministrativa, e per denegata giustizia per violazione degli artt. 2,3 e 111 Costituzione Repubblica Italiana”. In applicazione dei principi generali sanciti dalla giurisprudenza per l’identificazione dei soggetti controinteressati in materia di concorsi pubblici, le censure alla sentenza di primo grado rappresentano in primis l’impossibilità oggettiva nel caso di specie all’esatta individuazione dei controinteressati effettivi, dal momento che le graduatorie impugnite, pubblicate in data 22/02/2023, non erano definitive ma soggette a

rettifica, di cui l'ultima in data 19/04/2023, e che in ogni caso è impossibile conoscere a priori l'entità della rideterminazione del punteggio della ricorrente ai fini dell'identificazione dei candidati svantaggiati dalla rimodulazione della graduatoria; vieppiù, si deve considerare nel debito conto che le graduatorie non riportano né l'indirizzo di residenza né tanto meno l'eventuale indirizzo pec dei candidati, con conseguente impossibilità a procedere alla notificazione nei confronti anche di uno solo di essi. L'applicazione intransigente dell'art. 41 comma 2 C.p.a. esula del tutto dall'esigenza di interpretazione sistematica della predetta norma, che implica la valutazione della stessa in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo, il quale, come noto prescrive testualmente: "Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, il presidente del Tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità". Ed infatti nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado contiene espressamente l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, proprio in considerazione dell'oggettiva impossibilità nel caso di esame della tempestiva individuazione degli effettivi controinteressati e del reperimento dei loro indirizzi di residenza, ma, del tutto immotivatamente, il Tribunale Amministrativo del Lazio non ha minimamente considerato la predetta istanza, né tanto meno il disposto dell'art. 41 comma 4, che avrebbe dovuto essere giustamente applicato al caso di specie con la concessione dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Approfondendo la questione, sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar in ordine alla presunta mancanza dell'ordinaria diligenza della difesa nel caso di specie, si palesa illegittima la decisione del Tar del Lazio nella misura in cui non considera debitamente nella fattispecie né l'evidente difficoltà di individuazione degli effettivi controinteressati per la non definitività della graduatoria e per l'impossibilità oggettiva di conoscere a priori l'entità della rimodulazione dei

piazzamenti, né l'esigua tempistica di soli 7 giorni, tra la data del rilascio della procura (17/04/2023) e la scadenza del termine per la presentazione del ricorso (24/04/2023), di disponibilità della difesa per la preparazione del ricorso, l'effettuazione della notificazione ed il reperimento degli indirizzi degli effettivi controinteressati; sul punto, a maggior ragione si denota l'infondatezza della notazione con cui il Tar del Lazio afferma la presunta non conformità agli standard di ordinaria diligenza della difesa della ricorrente, se si considera giustamente che, nonostante l'esiguo tempo a disposizione, è stata comunque inoltrata tempestivamente alla Commissione la richiesta di ostensione degli indirizzi dei candidati presunti controinteressati ed è stato altresì espletato il successivo tentativo di contatto telefonico dell'amministrazione per sollecitare un repentino riscontro; vieppiù, contrariamente a quanto dedotto dal Tar del Lazio, è evidente che l'inoltro di una formale istanza di accesso agli atti, a seguito dell'invio a mezzo pec della richiesta di ostensione, non avrebbe comunque consentito il rapido reperimento dei dati necessari per la notificazione ai controinteressati, data la tempistica di risposta dell'amministrazione che ex lege è di 30 giorni e che quindi, anche nell'ipotesi di evasione rapida della stessa, comunque non avrebbe assicurato il reperimento dei dati richiesti entro il 24/04/2023, termine di scadenza del ricorso. Pertanto, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali consolidati, nel caso di specie il Tar del Lazio avrebbe dovuto ritenere integrati gli estremi dell'art. 37 Cod. proc. Amm., dato che, come predetto, nonostante l'esiguo tempo a disposizione, la difesa della ricorrente aveva comunque effettuato la richiesta a mezzo pec alla Commissione Ripam Formez di ostensione degli indirizzi di residenza dei controinteressati, adoperandosi poi con diligenza nel sollecitarne telefonicamente il riscontro, e, preso atto delle tempistiche preventivate dall'amministrazione, aveva predisposto tempestivamente la notifica del ricorso alle amministrazioni resistenti, attesa l'imminenza della scadenza del termine.

L'illegittimità della sentenza di primo grado si rileva anche in relazione alla violazione dell'art. 49 commi 2 e 3 Codice di Procedura Amministrativa, i quali

come noto, dispongono che “l’integrazione del contraddittorio non va ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato” e che il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, “può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità”.

Pertanto, da tali assunti si deduce chiaramente che il diniego dell’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio è legittimo solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorso manifesti una palese infondatezza; per contro, è evidente che la mancata concessione dell’integrazione del contraddittorio è illegittima allorquando, invece, il ricorso presenti evidenti profili di fondatezza, dal momento che, in tale ipotesi, la negazione della remissione in termini per la sanatoria del vizio procedurale si tradurrebbe in un caso di denegata giustizia sostanziale, comportando un pregiudizio irreversibile ed irrimediabile dei diritti del ricorrente e, quindi, in ultima analisi, la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Orbene, nel caso di specie, è invece manifesta la fondatezza del ricorso, che si evince facilmente anche dall’esame prima facie dei motivi di impugnazione delle graduatorie del concorso, per la cui illustrazione dettagliata si rimanda al testo integrale del ricorso di primo grado e del ricorso in appello, ivi allegati.

#### 5) Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31/12/2021), pubblicata sul sito web della Commissione Ripam in data 22/02/2023 e rettificata in data 19/04/2023.

Si allegano al presente avviso, al precipuo fine di consentire la compiuta conoscenza dei controinteressati:

- 1) Decreto del Consiglio di Stato n. 759/2023, emesso nell'ambito del giudizio di appello R.g. 4919/2023;
- 2) Ricorso in appello, introduttivo del giudizio R.g. 4919/2023;
- 3) Sentenza di primo grado emessa dal Tar del Lazio, sez. IV Roma, n. 8180/2023;
- 4) Ricorso di primo grado 6359/2023

Roma,

lì

12/06/2023

Avv. Letizia Quintiliani